

N. 7452 di REPERTORIO

N. 5566 di RACCOLTA

ATTO COSTITUTIVO DI
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di settembre in Genova, Via Roma civico numero uno interno undici, piano quarto.

Avanti me Avvocato Marinella Gloria Casarino, Notaio alla residenza di Genova, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Genova e Chiavari, è personalmente comparso il Signor:

VEZZANI MARCO, nato ad Ancona (AN) il 6 settembre 1949, domiciliato per la carica in Genova (GE), Via XX Settembre n. 8/2; il quale dichiara di agire e di intervenire nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e come tale in rappresentanza dell'Associazione:

"FEDERMANAGER LIGURIA", Associazione di nazionalità italiana, costituita in Italia con atto a rogito Notaio Luigi Cassanello di Genova in data 20 giugno 1945, N. 8492 di Repertorio, registrato a Genova al n. 9510, con sede in Genova (GE), Via XX Settembre n. 8/2, Codice fiscale 80033930100 e P.IVA 01937850996;

tale nominato con delibera del Consiglio Direttivo in data 1 luglio 2019,

a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo in data 28 luglio 2021.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, con il presente atto conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Viene costituita in capo alla Associazione "FEDERMANAGER LIGURIA" una Società a responsabilità limitata (con unico socio) sotto la denominazione:

"MANAGER SOLUTIONS LIGURIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" CON UNICO SOCIO, con sede in Genova.

Ai soli fini dell'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese di Genova il socio dichiara che l'attuale indirizzo della Società è Via XX Settembre n. 8/2.

La Società potrà qualificarsi nei confronti dei terzi usando la sigla: "MANAGER SOLUTIONS LIGURIA S.R.L." CON UNICO SOCIO.

ARTICOLO 2

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge, e viene assunto e sottoscritto dall'unico socio per una quota pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale.

L'interno ammontare del capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) viene versato in data odierna, ai sensi di legge, nelle mani dell'organo amministrativo, come infra nominato, che ne accusa ricevuta, a mezzo assegno circolare dell'importo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero

zero) N. 3206543822-01 recante la clausola NON TRASFERIBILE emesso in data 17 settembre 2021 da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. a favore della costituenda Società.

ARTICOLO 3

La Società si intende costituita sotto l'osservanza delle norme contenute nel presente atto e nello Statuto sociale composto di numero 26 (ventisei) articoli e scritto su 18 (diciotto) facciate di 5 (cinque) fogli, quale Statuto sociale, sottoscritto dal comparente e controfirmato da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane al comparente.

ARTICOLO 4

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2021.

ARTICOLO 5

Visto l'articolo 11 (undici) dell'allegato Statuto Sociale, il comparente delibera che la Società venga amministrata per la durata di 3 (tre) anni e precisamente fino alla delibera di approvazione del bilancio di esercizio scadente il 31 dicembre 2023, da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) membri, nominati nelle persone dei Signori:

CASINI ROBERTO, nato a Pisa (PI) il 17 marzo 1951, domiciliato presso la sede della società, Presidente;

VEZZANI MARCO, come sopra generalizzato, Consigliere;

MARINI BARBARA, nata a Genova (GE) il 10 maggio 1972, domiciliata presso la sede della società, Consigliere.

Al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 (quattordici) dello Statuto Sociale, vengono specificatamente attribuiti tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con la sola eccezione di quelli che la legge o lo Statuto Sociale riservano alla competenza inderogabile dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della Società con il presente atto costituita.

A tal proposito il comparente, nel rispetto di quanto previsto al punto 9) dell'articolo 2463 cod. civ., dichiara che l'importo globale delle spese per la costituzione della Società ammonta approssimativamente a Euro 2.800,00 (duemilaottocento virgola zero zero).

ARTICOLO 7

Le parti dichiarano di essere state informate in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 21 novembre 2007 N. 231 e successive modifiche ed integrazioni). In particolare ciascun sottoscritto cliente dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del suddetto D.Lgs. nel caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se

diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale, e, pertanto, dichiara: di non essere persona politicamente esposta; che i titolari effettivi dell'operazione corrispondono a quanto dichiarato nel presente atto; che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto e che non sussistono finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000 N. 74 (sottrazione al pagamento delle imposte).

Il componente dichiara che i fondi impiegati provengono dal patrimonio dell'Associazione.

Ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., il componente autorizza il trattamento dei dati personali, dichiarandosi edotto che i dati medesimi saranno inseriti e trattati in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici per i fini connessi al presente atto e dipendenti formalità.

Allegati a quest'atto: uno.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, in gran parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, da me letto, unitamente allo Statuto allegato, al componente il quale lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Il presente atto viene sottoscritto dal componente e da me Notaio alle ore sedici e minuti trenta.

Consta di due fogli scritti su cinque pagine complete e quanto fin qui della sesta pagina.

F.to: Marco Vezzani

" Marinella Gloria Casarino Notaio (Sigillo del Notaio)

ALLEGATO "A" N. 7452 di REPERTORIO N. 5566 di RACCOLTA

STATUTO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "MANAGER SOLUTIONS LIGURIA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA", in forma abbreviata "MANAGER SOLUTIONS LIGURIA S.R.L.".

SEDE

ARTICOLO 2

2.1 La società ha sede in Comune di Genova.
2.2. Nei modi di legge la società può istituire e sopprimere succursali, uffici, recapiti e sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

OGGETTO

ARTICOLO 3

3.1 Le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono le seguenti:
- la consulenza manageriale e amministrativa per le aziende, la presentazione di bandi e misure agevolative per le imprese;
la consulenza finanziaria presso aziende;
- l'assunzione di funzioni permanenti o temporanee per il controllo e verifica d'entità patrimoniali, nonché valutazioni delle stesse;
- l'attività di consulenza per investimenti e amministrazioni

patrimoniali;

- lo svolgimento di qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare nell'interesse proprio;

- l'esercizio, su mandato, delle attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende.

La Società potrà inoltre gestire veicoli promozionali intesi nella più ampia accezione, di strumenti sia propri che di terzi, atti ad incentivare la diffusione e la comunicazione presso il pubblico di qualsiasi prodotto, informazione, marchio o manifestazione.

A tal fine potrà promuovere, ideare, programmare e controllare la pubblicità nei modi e con i mezzi che crederà più opportuni, atti ed efficienti, quali fra l'altro:

- campagne pubblicitarie ed azioni promozionali sui mezzi classici;

- campagne di comunicazione ed immagine;

- iniziative di relazioni pubbliche (organizzazioni di mostre pubbliche, convegni e manifestazioni ad hoc, reperendo i mezzi tecnici, ricercando sponsorizzazioni, promuovendo abbinamenti tra marchi e partecipanti, ecc.);

- creazioni di marchi e messaggi pubblicitari in tutte le loro forme, anche radiotelevisive (acquisti spazi e tempi), e ciò anche in qualità di concessionaria;

- pianificazione delle campagne pubblicitarie attraverso la più rispondente scelta dei mezzi;

- ricerche e consulenze di mercato;

- piani di "marketing", "franchising" e "merchandising";

- servizi di consulenza, assistenza e coordinamento in materia di servizi rivolti alla promozione culturale e tecnica ed alla valorizzazione e tutela dei dirigenti di azienda;

- ogni altro servizio speciale volto allo sviluppo ed all'espansione commerciale.

Sono escluse dall'oggetto sociale l'attività fiduciaria e l'esercizio di professioni protette se non nei limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la società può partecipare a consorzi ed associazioni temporanee di imprese, effettuare prelievi allo scoperto nei limiti dei fidi consentiti, compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, e (come attività strumentali non esercitate nei confronti del pubblico) compiere operazioni finanziarie ed assumere partecipazioni ed interessenze in altre società od imprese aventi oggetto affine o connesso.

DURATA

ARTICOLO 4

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento.

RECESSO

ARTICOLO 5

5.1 Il socio può recedere dalla società nei casi stabiliti

dalla legge e dal presente statuto.

5.2 Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve pervenire alla società entro 30 (trenta) giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriversi, il recesso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla società.

5.3 Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ESCLUSIONE

ARTICOLO 6

6.1 Non sono previste ipotesi di esclusione del socio per giusta causa, salva l'ipotesi di cui all'art. 2466 cod. civ. per mancata esecuzione dei conferimenti.

RIMBORSO DELLE PARTECIPAZIONI

ARTICOLO 7

7.1 Le partecipazioni dei soci receduti o esclusi sono rimborsate secondo i criteri ed i termini previsti dall'art. 2473 cod. civ..

7.2 E' esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale sociale, e

pertanto - nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti al rimborso - l'esclusione perderà ogni effetto.

CAPITALE - PARTECIPAZIONI - TRASFERIMENTI

ARTICOLO 8

8.1 Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

8.2 Possono essere conferiti nella società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8.3 In caso di aumento del capitale spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni rispettivamente possedute. Peraltro, salvo il caso di cui all'art. 2482 ter cod. civ. di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, il capitale sociale può essere aumentato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. In tal caso ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

ARTICOLO 9

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti.

ARTICOLO 10

10.1. In caso di trasferimento per atto tra vivi della partecipazione sociale è riservato il diritto di prelazione in favore degli altri soci, in proporzione delle partecipazioni

possedute. Pertanto il socio che intende cedere in tutto od in parte per atto tra vivi la propria partecipazione, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento ed il nominativo del potenziale acquirente; qualora la natura del negozio di trasferimento non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo non sia in denaro, gli altri soci possono acquistare la quota versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'organo arbitrale di cui al successivo art. 26 (ventisei).

Entro trenta giorni dalla data di spedizione - risultante dal timbro postale - dell'offerta di prelazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione e, sempre a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la loro decisione al socio che intende alienare.

10.3. Ove taluno dei soci non intenda esercitare il diritto di prelazione, tale diritto può essere esercitato pro quota dagli altri soci che intendono avvalersene.

In ogni caso il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

10.4. Se la prelazione non è esercitata nei termini indicati per l'intera partecipazione offerta, la partecipazione stessa è liberamente trasferibile entro 6 (sei) mesi dal decorso del termine previsto per l'esercizio della prelazione; decorsi i 6

(sei) mesi citati la partecipazione offerta è nuovamente soggetta al diritto di prelazione.

10.5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento ai diritti di opzione per aumenti di capitale nonché nel caso di trasferimento di nuda proprietà e di costituzione o trasferimento di diritti di usufrutto sulle partecipazioni sociali; in caso di usufrutto vitalizio la durata è pari alla vita della persona che il socio offerente ha indicato quale usufruttuario nella comunicazione.

Il diritto di prelazione compete ai soci anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo in una società socia di questa società.

In tale ipotesi, fermo restando quanto disposto al punto 10.1, l'organo amministrativo della società socia deve offrire agli altri soci l'acquisto della sua partecipazione alla presente società entro la fine dell'esercizio nel corso del quale è stata ceduta la partecipazione di controllo.

L'offerta deve essere effettuata con le modalità sopra indicate.

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 11

11.1. La società è amministrata

- da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri;

- da un amministratore unico.

11.2. Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per il tempo fissato all'atto di nomina che in ogni caso non potrà superare i tre anni o il termine per l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno, e sono rieleggibili.

11.3. La cessazione degli amministratori ha effetto da quando il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11.4 Sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo le determinazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 cod. civ..

11.5 Se vengono a cessare dalla carica uno o più amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione dovrà dimettersi. In questo caso gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare con urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio ai sensi dell'art. 2386 comma 4 c.c..

ARTICOLO 12

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, può essere assegnata una indennità annua complessiva anche sotto forma di partecipazione agli utili, determinata dai soci in occasione della nomina o con apposita decisione.

ARTICOLO 13

13.1 Qualora sia costituito il consiglio di amministrazione, il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente, se questi non è stato nominato dall'assemblea, ed eventualmente uno o

più amministratori delegati, determinandone i poteri nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

13.2 Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea, su richiesta del presidente, di un amministratore, del sindaco e/o del collegio sindacale ove esistente.

La convocazione del consiglio di amministrazione è fatta con avviso inviato con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nel caso di urgenza, almeno un giorno prima a ciascun amministratore ed a ciascun sindaco o revisore, se nominati; anche in mancanza delle formalità suddette il consiglio è tuttavia validamente costituito qualora siano presenti tutte le predette persone.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale; in detta ipotesi il consiglio si ritiene riunito nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal più anziano degli amministratori delegati, se nominati, o, in caso di loro assenza, dal consigliere più anziano di età.

13.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ARTICOLO 14

14.1 L'amministratore unico ovvero, nel caso di sua nomina, il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società e hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengono opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali. Con esclusione delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.

14.2 L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 15

15.1 La rappresentanza generale della società spetta all'Amministratore Unico ovvero, disgiuntamente tra loro, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori Delegati, se nominati e nei limiti della delega.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rap-

presentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa, richiamato peraltro il 2° comma dell'art. 2475 bis cod. civ..

ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 16

16.1 I soci, se tenuti per legge o se così deciso anche nei casi di nomina non obbligatoria, nominano un Sindaco Unico o un Collegio di Sindaci composto di 3 (tre) Sindaci Effettivi e di 2 (due) Sindaci Supplenti, che funzionano ed operano secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

I soci in caso di organo collegiale nominano altresì il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e scadono in concomitanza con l'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato, con precisazione che la cessazione per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

Il/I Sindaco/i sono rieleggibili.

All'atto della nomina i soci determineranno i compensi per il Sindaco Unico o Collegio Sindacale, cui spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

16.2 La revisione legale dei conti è affidata al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale ovvero, a norma di legge, anche nel caso in cui non fosse nominato il Sindaco Unico o il Collegio

Sindacale, può essere affidata ad un Revisore nominato con decisione dei soci e funzionante secondo le norme stabilite per le società per azioni.

Tutti i Sindaci e il Revisore devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 17

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ARTICOLO 18

18.1 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazioni assembleari.

Ogni socio ha diritto di partecipare a tali decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

18.2 I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via fax o posta elettronica certificata.

ARTICOLO 19

19.1 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale presso la sede sociale od in altro luogo, purché in Italia o nell'ambito dell'Unione Europea, con lettera raccomandata o

fax o e-mail o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio ovvero al numero di fax ovvero all'indirizzo di posta elettronica risultanti dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una seconda convocazione nel caso in cui l'assemblea non risulti costituita legalmente in prima convocazione; in seconda convocazione valgono le stesse maggioranze previste per la prima convocazione.

19.2 In ogni caso la deliberazione si intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci - se nominati - sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento; gli amministratori e sindaci - se nominati - che non partecipano all'assemblea devono rilasciare dichiarazione scritta - da conservarsi agli atti della società - nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti.

19.3 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico ovvero dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di loro assenza od impedimento, l'assemblea è presieduta dalla

persona designata dagli intervenuti.

19.4 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; peraltro l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale nei casi previsti dai n.ri 4 e 5 del secondo comma dell'art. 2479 cod. civ..

Restano salve eventuali diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla legge o dal presente statuto per particolari decisioni; nel caso sia previsto un quorum deliberativo rafforzato per determinate decisioni, il quorum stesso può essere modificato solo con decisione adottata con quel quorum rafforzato.

19.5 Il presidente dell'assemblea verifica la regolare costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

19.6 Nel caso di riduzione del capitale per perdite di oltre un terzo, deve essere effettuato il preventivo deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 2482 bis cod. civ..

ARTICOLO 20

20.1 L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-

servizio sociale.

Se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in tal caso gli amministratori devono segnalare le ragioni della dilazione nella loro relazione.

20.2 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato;

- siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione deve essere predisposto il foglio delle presenze.

20.3 Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e di scioglimento anticipato della società producono effetto dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 21

21.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.

21.2 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2478 bis cod. civ..

TITOLI DI DEBITO - FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 22

22.1 La società non può emettere titoli di debito.

22.2 La società può acquisire dai soci fondi con o senza obbligo di rimborso, nei limiti consentiti dalla vigente normativa; i finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi, salvo diversa pattuizione adottata nei modi

di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 23

23.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

23.2 In caso di scioglimento della società, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, delibera su quanto previsto dall'art. 2487 cod. civ..

Alla denominazione sociale deve aggiungersi l'indicazione che la società è in liquidazione.

FUSIONE

ARTICOLO 24

La fusione per incorporazione può essere decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dagli organi amministrativi nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2505 cod. civ. e dal secondo comma dell'art. 2505 bis cod. civ. ed in osservanza degli articoli stessi.

SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

ARTICOLO 25

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497 bis secondo comma cod. civ.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 26

26.1 Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la Società, suoi amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la Società.

26.2 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9 (nove) dello Statuto.

26.3 Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 - 36 del D.Lgs. n. 5/2003.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile ed alle leggi in materia.

F.to: Marco Vezzani

" Marinella Gloria Casarino Notaio (Sigillo del Notaio)